



Articolo 61 Regolamento di Servizio (malattie)



T.A.R.
PER LA REGIONE LOMBARDIA
Sezione staccata di Brescia
SEZIONE PRIMA

Sentenza del 21 agosto 2016

"...in astratto è senz'altro vero che l'uso strumentale delle richieste di visita medica costituisce grave illecito disciplinare, e financo penale, se a sostegno si ottenga un certificato medico cd. "di comodo", ovvero ideologicamente falso. Tuttavia, perché ciò accada vi è un presupposto imprescindibile, ovvero che di uso strumentale effettivamente si tratti. Viceversa, ove l'interessato sia in realtà affetto da condizioni patologiche, e quindi ad avviso dei sanitari non possa in quel momento prestare servizio, non si può parlare di abuso, in primo luogo perché il diritto alla salute è riconosciuto a livello costituzionale. In altri termini, non esiste nell'ordinamento come precetto esplicito, né appare ricavabile dai principi, alcuna norma che imponga di prestare un servizio lavorativo a detrimento della salute propriamente intesa, ed anzi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n°782 per il personale della Polstato è preciso dovere segnalare le malattie ritenute capaci di influire sull'idoneità al servizio."

N. 01104/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Pasqua, con domicilio eletto presso Antonio Di Pasqua in Brescia, Via Marzab., 11 (Fax=030/3538414);

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; Capo della Polizia di Stato;

per l'annullamento

del decreto 16 maggio 2013, notificato il 21 giugno 2013, con il quale il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, respingeva il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS-, nella sua qualità di Ispettore superiore della Polstato, avverso il provvedimento 7 dicembre 2012 con il quale il Questore della Provincia di Brescia gli irrogava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 della retribuzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-OMISSIS-, odierno ricorrente, all'epoca dei fatti Ispettore superiore della Polstato in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-, riceveva il provvedimento di sanzione disciplinare meglio indicato in epigrafe, che gli irrogava la pena pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione, così motivato: "Sostituto commissario in servizio al Commissariato di P.S. -OMISSIS- con l'incarico di vice dirigente, in due diverse occasioni, nel quadro di un generale disinteresse a quella sede di servizio cagionava problemi all'ufficio per le proprie assenze improvvise. In particolare infatti ricevuta la notizia (durante un colloquio con il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, avvenuto in data 5 luglio 2012) del rigetto di una istanza, il giorno successivo alle ore 6.50 circa, come reazione al diniego ricevuto, che emerge anche dal tenore improprio e da alcuni specifici passi delle sue stesse giustificazioni, comunicava telefonicamente al corpo di guardia (essendo comandato di servizio con orario 8-14) di essere chiedono visita, inviando successivamente via fax alla segreteria il relativo certificato medico, con prognosi attestante l'inidoneità al servizio. Oltretutto, nelle giustificazioni presentate, addebitava apoditticamente, con espressioni inopportune, al predetto Dirigente lo stato di malessere accusato. Analogo episodio accadeva anche precedentemente in data 29 giugno 2012, quando il sostituto commissario si dichiarava chiedono visita, dopo aver appreso dalla segreteria che era stato comandato in un delicato intervento di o.[rdine] p.[ubblico], per due turni presso l'allevamento di cani Green Hill di Montichiari. Il comportamento assunto... oltre a creare tra l'altro disservizio, ha evidenziato scarsa consapevolezza delle responsabilità in riferimento alla qualifica rivestita e all'incarico di vice dirigente... dando così cattivo esempio" (doc. 7 ricorrente, copia provvedimento).

A fronte di tale provvedimento, -OMISSIS- presentava allora ricorso gerarchico al Capo della Polizia (doc. 8 ricorrente, copia di esso), respinto col provvedimento di cui meglio in epigrafe, che confermava la sanzione (doc. 14 ricorrente, copia provvedimento impugnato); avverso tale provvedimento decisorio del ricorso, propone allora impugnazione nella presente sede giurisdizionale, con ricorso articolato in quattro censure, riproducesti quelle già dedotte nel ricorso gerarchico e riconducibili secondo logica ai seguenti tre motivi:

- con il primo di essi, riconducibile alle prime tre censure alle pp. 7-14 dell'atto, deduce eccesso di potere per travisamento del fatto, negando in sintesi estrema il rilievo disciplinare dei fatti a lui contestati, anche con riguardo alle espressioni ritenute inopportune ch'egli avrebbe usato negli scritti difensivi;
- con il secondo motivo, riconducibile alla prima parte della quarta censura a p. 14 dell'atto, deduce violazione del principio di gradualità della sanzione;
- con il terzo motivo, riconducibile all'ultima parte di tale censura, deduce infine una non tempestiva contestazione dell'addebito.

Resiste l'amministrazione, con memoria formale 11 novembre 2013, memoria 12 giugno 2015 e relazione 23 marzo 2015, in cui chiede che il ricorso sia respinto.

Da ultimo, alla udienza del giorno 15 luglio 2015, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, nei termini di cui appresso, poiché in effetti quanto contestato al ricorrente è privo di rilievo disciplinare.
2. Il provvedimento impugnato addebita al ricorrente due fatti storici incontrovertiti, descritti nella motivazione di cui in narrativa, ovvero, in due occasioni distinte, non aver prestato servizio per aver richiesto visita medica; considera poi tali fatti, come illeciti disciplinari ritenendo, in buona sostanza, che si trattasse di richieste strumentali al voler sottrarsi a un servizio poco gradito.
3. Non può invece riconoscersi, a corretta interpretazione del provvedimento in questione, alcun rilievo autonomo alle espressioni, ritenute inopportune, che l'inculpato avrebbe usato nei propri scritti difensivi. E' infatti evidente che se per tali espressioni, successive rispetto ai fatti contestati, si fosse voluta irrogare una sanzione, si sarebbe dovuto avviare un procedimento a sé stante, con un'autonoma contestazione ed un autonomo termine a difesa, che sono mancati. Le espressioni stesse, quindi possono rilevare nel provvedimento solo come elementi di valutazione, idonei a colorire, in ipotesi a danno dell'inculpato, i fatti già contestati.
4. Ciò detto, in astratto è senz'altro vero che l'uso strumentale delle richieste di visita medica costituisce grave illecito disciplinare, e financo penale, se a sostegno si ottenga un certificato medico cd. "di comodo", ovvero ideologicamente falso. Tuttavia, perché ciò accada vi è un presupposto imprescindibile, ovvero che di uso strumentale effettivamente si tratti. Viceversa, ove l'interessato sia in realtà affetto da condizioni patologiche, e quindi ad avviso dei sanitari non possa in quel momento prestare servizio, non si può parlare di abuso, in primo luogo perché il diritto alla salute è riconosciuto a livello costituzionale. In altri termini, non esiste nell'ordinamento come precetto esplicito, né appare ricavabile dai principi, alcuna norma che imponga di prestare un servizio lavorativo a detrimento della salute propriamente intesa, ed anzi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n°782 per il personale della Polstato è preciso dovere segnalare le malattie ritenute capaci di influire sull'idoneità al servizio.
5. Ciò posto, è assorbente il rilievo per cui i certificati medici presentati da -OMISSIS- per le infermità di cui al provvedimento non sono stati mai messi in dubbio quanto alla loro veridicità. La stessa si dà per pacifica per il certificato del 29 giugno 2012 (v. copia relazione 6 luglio 2012 del Questore, doc. 5 ricorrente, p. 2), mentre viene controllata per il certificato successivo dal medico fiscale, il quale "conferma prognosi del medico curante", evidenziando come il soggetto sia diabetico e quindi, secondo comune logica, bisognoso di seguire in modo particolarmente attento la propria salute (doc. 3 ricorrente, copia certificati).
6. L'impugnato provvedimento del Capo della Polizia va quindi annullato, solo precisandosi che lo stesso ha il duplice contenuto di respingere il ricorso amministrativo e di confermare nel merito la sanzione. Dal suo annullamento deriva quindi, secondo logica, il venir meno della sanzione stessa.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto 16 maggio 2013 del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza. Condanna l'amministrazione intimata a rifondere a -OMISSIS- le spese del presente giudizio, spese che liquida in €1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)